

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2024, n. 278

Art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. - L.R. n. 48/2019 - Definizione dei criteri metodologici per l'istituzione ed aggiornamento degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende e Enti del S.S.R. della Puglia - Abrogazione delle D.G.R. n. 2451/2019 e D.G.R. n. 671/2021

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid -19, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue.

Viste:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

L'art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. in materia di nomina dei Direttori Amministrativi e Sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.N. stabilisce che *"il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario (...) attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale. L'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario (...), non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni (...)"*.

Restano fermi, come espressamente previsto dalla innanzi richiamata normativa, i requisiti del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R., come di seguito riportati:

- l'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., come recentemente modificato dalla L. n. 157 del 19/12/2019, stabilisce che *"(...) Il direttore sanitario è un medico che, all'atto del conferimento dell'incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che, all'atto del conferimento dell'incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale. Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-*

universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge(...)";

- l'art. 3-bis, comma 9, del medesimo D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. stabilisce, altresì, che: *"la regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato"*.

Con la L.R. n. 48 del 31/10/2019, recante "Norme in materia di nomina dei Direttori Amministrativi e Sanitari delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale", si è quindi proceduto a dare applicazione al predetto art. 3 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i. stabilendo, tra l'altro:

- all'art. 1, comma 2, che i Direttori amministrativi e sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.R. sono nominati dal Direttore Generale di ciascuna Azienda, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i., attingendo obbligatoriamente dagli Elenchi regionali degli idonei istituiti ed aggiornati, con cadenza biennale ed ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. e del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i., presso il competente Dipartimento Salute regionale;
- all'art. 2 che la valutazione degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R. è effettuata per titoli e colloquio, previo avviso pubblico approvato dalla Giunta Regionale, da una Commissione nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, composta da tre membri, esperti in materia di programmazione sanitaria nonché di diritto, economia, organizzazione e management sanitario, dei quali uno designato dalla Giunta Regionale, uno designato dall'AGENAS ed uno designato dal Coordinamento dei Rettori delle Università della Regione Puglia;
- all'art. 3 che la suddetta Commissione effettua preliminarmente la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 7 ed all'art. 3-bis, comma 9, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. da parte degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario e, quindi, valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera dei candidati risultati in possesso dei predetti requisiti. Nelle more della definizione in sede di Conferenza Stato-Regioni dei criteri metodologici per la verifica dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera, detti criteri sono stabiliti con apposito provvedimento della Giunta Regionale. In sede di insediamento, la Commissione può definire le modalità e procedure operative per l'applicazione dei criteri metodologici contenuti nell'avviso pubblico di riferimento;
- all'art. 4 che la Commissione, al termine del procedimento di valutazione, formula gli elenchi di idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R. e li trasmette, unitamente ai verbali delle sedute, al Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia per la relativa approvazione con apposito atto dirigenziale.

Con la deliberazione n. 2451 del 30/12/2019, quindi, la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. e della L.R. n. 48/2019, i criteri metodologici finalizzati alla istituzione ed aggiornamento degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R. della Puglia;

Con la deliberazione di Giunta regionale n. 171 del 18/2/2020, è stato approvato l'avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature ai fini dell'istituzione degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Con la D.D. n. 1 del 21/01/2021 del Direttore del Dipartimento Salute è stato approvato l'Elenco regionale

degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo (BURP n. 15 del 28/1/2021) e con successiva D.D. n. 4 del 20/4/2021 (B.U.R.P. n. 57 del 22/4/2021) dello stesso Direttore del Dipartimento Salute è stato approvato l'Elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 671 del 26/04/2021 - considerata l'esiguità del numero dei candidati inseriti negli Elenchi regionali degli idonei, approvati con le determinazioni summenzionate, che non consentiva un'ampia scelta di possibili Direttori Amministrativi e Sanitari da parte dei Direttori Generali - è stato approvato l'avviso pubblico per l'aggiornamento degli Elenchi degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR ed è stata rettificata la D.G.R. n. 2451/2019 al fine di modificare ed integrare la parte dei requisiti dei Direttori Amministrativi e Sanitari attinente all'attestato di frequenza al corso di formazione manageriale.

Con la D.D. n. 3 del 31/01/2022 del Direttore del Dipartimento Salute (B.U.R.P. n. 14 del 03/02/2022) sono stati approvati gli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR.

Considerato che l'art. 2 della Legge Regionale n. 22/2023 "Disposizioni varie in materia sanitaria" è intervenuto in materia modificando all'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 2019, n. 48 (Norme in materia di nomina di direttori amministrativi e sanitari delle aziende ad enti del Servizio sanitario regionale);

Successivamente è intervenuta la L.R. n. 32/2023 "Modifiche alle leggi regionali 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023) e 30 novembre 2022, n. 30 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024) e disposizioni varie" la quale all'art. 7 prevede che:

"1. L'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2023, n. 22 (Disposizioni varie in materia sanitaria) è sostituito dal seguente:

Art. 2 Modifiche all'articolo 1 della l.r. 48/2019 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 2019, n. 48 (Norme in materia di nomina di direttori amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale) sono aggiunti i seguenti:

2 bis. Nelle more dell'aggiornamento dei criteri metodologici per l'istituzione e aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende ed enti del SSR della Puglia, necessari alla ridefinizione complessiva dei vigenti elenchi, il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), può nominare il direttore amministrativo o il direttore sanitario, attingendo dagli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti. L'incarico conferito al direttore amministrativo e al direttore sanitario è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.

2 ter. L'aggiornamento dell'elenco di idonei alla nomina di direttore amministrativo e sanitario delle aziende ed enti del SSR della Puglia avviene con cadenza biennale. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere aggiornati i criteri metodologici per l'istituzione e aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale."

Preso atto del decreto legge 22 giugno 2023, n.75 recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, convertito con modificazioni con la legge 10 agosto 2023, n. 112, con particolare

riferimento all'art. 8 bis (Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale) ai sensi del quale "In ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016 è elevato a sessantotto anni. Fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi del presente articolo, non si applicano i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

Si rende pertanto necessario, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 2 della L.R. n. 48/2019, in via prioritaria:

- a) ridefinire i criteri metodologici per l'istituzione ed aggiornamento degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende e Enti del S.S.R. della Puglia;
- b) rivalutare complessivamente la posizione di tutti gli idonei attualmente individuati negli elenchi regionali vigenti;
- c) consentire la più ampia adesione, al fine di ottenere degli Elenchi regionali con un numero consistente di idonei da cui poter attingere.

I candidati interessati, alla data di scadenza dell'avviso, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 (così come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 90/2014, successivamente convertito dalla legge n. 114/2014), non devono trovarsi in situazione di collocamento in quiescenza. In ogni caso il collocamento in quiescenza intervenuto successivamente alla presentazione della domanda o alla pubblicazione dell'Elenco regionale determina l'esclusione rispettivamente dalla selezione o dai citati Elenchi

Si rappresenta, altresì, che l'iscrizione negli elenchi degli idonei è condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto anche delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell'incarico.

Viene demandato ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR di verificare la permanenza dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti idonei, prima di procedere all'assegnazione dell'incarico ovvero della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Ritenuto opportuno precisare che:

- al fine di garantire terzietà dell'intera procedura rispetto alle competenze specifiche del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R." viene demandata alla Commissione la verifica preliminare del possesso dei requisiti da parte dei candidati, di cui all'art. 3, comma 7 ed all'art. 3-bis, comma 9, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., come meglio specificati negli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente, mediante analisi della documentazione probante a corredo del curriculum vitae, e per i candidati in possesso dei predetti requisiti procedere puntualmente alla valutazione dei titoli formativi, professionali, scientifici e di carriera e del colloquio.
- la Commissione in sede di insediamento:
 - o definisce le modalità e procedure operative nonché i criteri di attribuzione dei punteggi previsti per la valutazione dei titoli formativi, professionali, scientifici e di carriera e del colloquio;
 - o acquisisce i curricula dei candidati, da parte del Servizio competente, compresi i relativi allegati, riferiti in particolare ai provvedimenti di conferimento incarico;
- per le funzioni meramente amministrative di attività di segreteria e organizzative la Commissione si avvarrà di un funzionario messo a disposizione dal Servizio competente;
- ai sensi e per gli effetti dell'art.71 comma 1, del DPR 445/2000 la Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, per il tramite della competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta e Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali

e Capitale Umano S.S.R - in quanto amministrazione procedente, si riserva la possibilità di effettuare accurati controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione, nonché per la verifica della corrispondenza e coerenza tra gli incarichi dichiarati e gli atti formali di conferimento. Tali verifiche potranno essere effettuate anche a seguito dell'approvazione degli Elenchi regionali;

- qualora dovessero essere accertate dai citati Servizio e Sezione criticità, in caso di false attestazioni o dichiarazioni discordanti rispetto alle risultanze delle verifiche effettuate, con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, ai sensi dell'art. 75 del citato DPR, il dichiarante decade dal beneficio con immediata esclusione dall'elenco.

In particolare i Direttori Generali dovranno prevedere all'interno del contratto di conferimento dell'incarico di Direttore Amministrativo e Sanitario una clausola risolutiva espressa del citato contratto, a seguito dell'accertamento di mancanza dei requisiti da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - per il tramite della competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta e Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., nonché al verificarsi di sopravvenute causa di decadenza.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. e del comma 2 ter dell'art. 7 della Legge regionale n. 32/2023, considerato altresì che sono decorsi due anni dall'aggiornamento dell'Elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende e Enti del S.S.R. della Puglia, si rende necessario, aggiornare l'elenco si intende proporre:

- a) l'abrogazione delle deliberazioni di Giunta regionale n. 2451/2019 e n. 671/2021;
- b) l'individuazione di criteri metodologici per l'istituzione e l'aggiornamento degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende e Enti del S.S.R. della Puglia, di cui agli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- c) il rinvio ad una determinazione dirigenziale per l'approvazione dell'avviso pubblico per l'istituzione degli Elenchi degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Sanitario e delle Aziende ed Enti del SSR. Inoltre, fermo restando i criteri metodologici, di cui al presente provvedimento, in fase di definizione dell'Avviso, potranno essere esplicitati alcuni aspetti procedurali o di valutazione dei candidati.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 07/03/2023.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di abrogare le deliberazioni di Giunta regionale n. 2451/2019 e n. 671/2021;
2. di approvare, ai sensi del comma 2 ter dell'art. 7 della Legge regionale n. 32/2023, i criteri metodologici finalizzati all'istituzione ed aggiornamento degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende e Enti del S.S.R. della Puglia, di cui agli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di dare mandato al Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, affinché provveda con determinazione dirigenziale all'approvazione dell'avviso pubblico per l'istituzione degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende e Enti del S.S.R. della Regione Puglia. Pertanto tutti i soggetti interessati, compresi quelli già inseriti all'interno degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR approvati con D.D. n. 3 del 31/01/2022 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, devono presentare nuovamente la domanda entro il termine stabilito nell'Allegato bando. Inoltre, fermo restando i criteri metodologici, di cui al presente provvedimento, in fase di definizione dell'Avviso, potranno essere esplicitati alcuni aspetti procedurali o di valutazione dei candidati;
4. di stabilire che i candidati interessati, alla data di scadenza dell'avviso, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 (così come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 90/2014, successivamente convertito dalla legge n. 114/2014), non devono trovarsi in situazione di collocamento in quiescenza. In ogni caso il collocamento in quiescenza intervenuto successivamente alla presentazione della domanda o alla pubblicazione degli Elenchi regionali determina l'esclusione rispettivamente dalla selezione o dai citati Elenchi. L'iscrizione negli elenchi degli idonei è condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto anche delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell'incarico;
5. di demandare alla Commissione la competenza di procedere puntualmente alla verifica preliminare del possesso dei requisiti da parte dei candidati, di cui all'art. 3, comma 7 ed all'art. 3- bis, comma 9, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., come meglio specificati negli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente, valutando il curriculum e la documentazione probante a corredo del curriculum vitae, e per i candidati in possesso dei predetti requisiti procedere puntualmente alla valutazione dei titoli formativi, professionali, scientifici e di carriera e del colloquio. La quale in sede di insediamento dovrà definire le modalità e procedure operative nonché i criteri di attribuzione dei punteggi previsti per la valutazione dei titoli formativi, professionali, scientifici e di carriera e il colloquio;
6. di prevedere che per le funzioni meramente amministrative di attività di segreteria e organizzative la Commissione si avvarrà di un funzionario messo a disposizione dal Servizio competente;
7. di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR debbano verificare la permanenza dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti idonei, prima di procedere all'assegnazione dell'incarico ovvero della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche con riferimento alla corrispondenza degli incarichi conferiti rispetto ai requisiti ex D.Lgs.n. 502/1992, e pertanto prevedere all'interno del contratto di conferimento dell'incarico di Direttore Amministrativo e Sanitario una clausola risolutiva espressa del contratto a seguito a seguito dell'accertamento di mancanza dei requisiti da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - per il tramite della competente Sezione Strategie e Governo

dell'Offerta e Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. nonché al verificarsi di sopravvenute causa di decadenza;

8. di stabilire che ai sensi e per gli effetti dell'art.71 comma 1, del DPR 445/00 la Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, per il tramite della competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta e Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R - in quanto amministrazione precedente, si riserva la possibilità di effettuare accurati controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione, nonché per la verifica della corrispondenza e coerenza tra gli incarichi dichiarati e gli atti formali di conferimento. Tali verifiche potranno essere effettuate anche a seguito dell'approvazione degli Elenchi regionali. Qualora dovessero essere accertate dai citati Servizio e Sezione criticità, in caso di false attestazioni o dichiarazioni discordanti rispetto alle risultanze delle verifiche effettuate, con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, ai sensi dell'art. 75 del citato DPR, il dichiarante decade dal beneficio con immediata esclusione dall'elenco;
9. di stabilire che con un successivo Decreto presidenziale si procederà ad effettuare la nomina della Commissione regionale che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 e dell'art. 2 della L.R. n. 48/2019, dovrà procedere, entro sei mesi dalla nomina, alla verifica preliminare del possesso dei requisiti da parte degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario e, per i candidati in possesso dei predetti requisiti, alla successiva valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera ed al colloquio, secondo i criteri metodologici stabiliti, eventualmente integrandoli all'atto dell'insediamento ed alla formulazione degli Elenchi degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR.
10. di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta per gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.
11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18/2023.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

I Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

Il Funzionario Istruttore: **Milena Dell'Accantera**

Il Dirigente del Servizio "Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR": **Antonella Caroli**

Il Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta": **Mauro Nicastro**

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021 e ss.mm.ii.,
NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale: **Vito Montanaro**

L'Assessore: **Rocco Palese**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di abrogare le deliberazioni di Giunta regionale n. 2451/2019 e n. 671/2021;
2. di approvare, ai sensi del comma 2 ter dell'art. 7 della Legge regionale n. 32/2023, i criteri metodologici finalizzati all'istituzione ed aggiornamento degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende e Enti del S.S.R. della Puglia, di cui agli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di dare mandato al Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, affinché provveda con determinazione dirigenziale all'approvazione dell'avviso pubblico per l'istituzione degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende e Enti del S.S.R. della Regione Puglia. Pertanto tutti i soggetti interessati, compresi quelli già inseriti all'interno degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR approvati con D.D. n. 3 del 31/01/2022 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, devono presentare nuovamente la domanda entro il termine stabilito nell'Allegato bando. Inoltre, fermo restando i criteri metodologici, di cui al presente provvedimento, in fase di definizione dell'Avviso, potranno essere esplicitati alcuni aspetti procedurali o di valutazione dei candidati;
4. di stabilire che i candidati interessati, alla data di scadenza dell'avviso, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 (così come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 90/2014, successivamente convertito dalla legge n. 114/2014), non devono trovarsi in situazione di collocamento in quiescenza. In ogni caso il collocamento in quiescenza intervenuto successivamente alla presentazione della domanda o alla pubblicazione degli Elenchi regionali determina l'esclusione rispettivamente dalla selezione o dai citati Elenchi. L'iscrizione negli elenchi degli idonei è condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto anche delle vigenti disposizioni in tema di inconfiribilità dell'incarico;
5. di demandare alla Commissione la competenza di procedere puntualmente alla verifica preliminare del possesso dei requisiti da parte dei candidati, di cui all'art. 3, comma 7 ed all'art. 3-bis, comma 9, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., come meglio specificati negli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente, valutando il curriculum e la documentazione probante a corredo del curriculum vitae, e per i candidati in possesso dei predetti requisiti procedere puntualmente alla valutazione dei titoli formativi, professionali, scientifici e di carriera e del colloquio. La quale in sede di insediamento dovrà definire le modalità e procedure operative nonché i criteri di attribuzione dei punteggi previsti per la valutazione dei titoli formativi, professionali, scientifici e di carriera e il colloquio;
6. di prevedere che per le funzioni meramente amministrative di attività di segreteria e organizzative la Commissione si avvarrà di un funzionario messo a disposizione dal Servizio competente;
7. di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR debbano verificare la permanenza dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti idonei, prima di procedere all'assegnazione dell'incarico ovvero della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche con riferimento alla corrispondenza degli incarichi conferiti rispetto ai requisiti ex D.Lgs.n. 502/1992, e pertanto prevedere all'interno del contratto di conferimento dell'incarico di Direttore Amministrativo e Sanitario una clausola risolutiva espressa del contratto a seguito a seguito dell'accertamento di mancanza dei requisiti da parte del Direttore del Dipartimento Promozione

- della Salute e del Benessere Animale - per il tramite della competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta e Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. nonché al verificarsi di sopravvenute causa di decadenza;
8. di stabilire che ai sensi e per gli effetti dell'art.71 comma 1, del DPR 445/00 la Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, per il tramite della competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta e Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R - in quanto amministrazione procedente, si riserva la possibilità di effettuare accurati controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione, nonché per la verifica della corrispondenza e coerenza tra gli incarichi dichiarati e gli atti formali di conferimento. Tali verifiche potranno essere effettuate anche a seguito dell'approvazione degli Elenchi regionali. Qualora dovessero essere accertate dai citati Servizio e Sezione criticità, in caso di false attestazioni o dichiarazioni discordanti rispetto alle risultanze delle verifiche effettuate, con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, ai sensi dell'art. 75 del citato DPR, il dichiarante decade dal beneficio con immediata esclusione dall'elenco;
 9. di stabilire che con un successivo Decreto presidenziale si procederà ad effettuare la nomina della Commissione regionale che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 e dell'art. 2 della L.R. n. 48/2019, dovrà procedere, entro sei mesi dalla nomina, alla verifica preliminare del possesso dei requisiti da parte degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario e, per i candidati in possesso dei predetti requisiti, alla successiva valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera ed al colloquio, secondo i criteri metodologici stabiliti, eventualmente integrandoli all'atto dell'insediamento ed alla formulazione degli Elenchi degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR.;
 10. di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta per gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
 11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18/2023.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO



ALLEGATO A

Codice CIFRA: SGO/DEL/2024/00010

Criteria metodologici per l'istituzione ed aggiornamento dell'Elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo delle Aziende e Enti del S.S.R. della Puglia.

Si riportano nel presente documento i criteri metodologici finalizzati alla istituzione ed aggiornamento dell'Elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo delle Aziende ed Enti del S.S.R. della Puglia.

1. Requisiti Direttori Amministrativi

- 1) Laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche;
- 2) Qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa, almeno quinquennale, in enti o strutture sanitarie pubbliche o private caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie nei sette anni precedenti decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di riferimento;
- 3) Mancato compimento del sessantottesimo anno di età, insussistenza delle condizioni di inconfiribilità dell'incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 6 della L. n. 114/2014 in materia di divieto di attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti già collocati in quiescenza;
- 4) Attestato di frequenza al corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato. Possono partecipare anche coloro i quali, alla data di pubblicazione dell'avviso di riferimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, risultino già iscritti ad uno dei corsi innanzi citati, ma lo stesso non sia terminato, con obbligo di presentare alla Regione l'attestato entro e non oltre 6 mesi dalla pubblicazione degli esiti del procedimento di riferimento.;
- 5) Possesso della cittadinanza italiana;
- 6) Godimento dei diritti civili e politici.

Con riferimento al punto 2) si precisa che:

- ai fini della valutazione dell'esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o privato la commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di attività sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonché negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario.

Con specifico riferimento al possesso del requisito della qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa almeno quinquennale in ambito pubblico sanitario di cui al citato punto 2), fermo restando che gli stessi devono essere conferiti con apposito atto del legale rappresentante dell'azienda/ente:

- saranno presi in considerazione:
 - gli incarichi dirigenziali esercitati in base a rapporto di lavoro dipendente e a forme di lavoro flessibile purché queste ultime abbiano comportato un impegno minimo di venti ore settimanali. In tutti i casi, le mansioni effettivamente svolte devono essere riconducibili ad incarichi dirigenziali formalmente conferiti con l'attribuzione della relativa qualifica in coerenza con la normativa vigente in materia;
 - per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliero-Universitarie, gli IRCCS pubblici e privati e le Agenzie Sanitarie regionali, gli incarichi o attività qualificata (ex art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.) di direzione strategica, di direzione di Strutture Complesse, di direzione di Strutture Semplici a Valenza Dipartimentale e di Strutture Semplici dotate di autonomia gestionale, delle risorse umane, finanziarie e strumentali ai sensi dell'art. 22 co. 1, par. 1) del CCNL SPTA 23 gennaio 2024;

- per il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, l'Agenda Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, saranno presi in considerazione gli incarichi di direzione di Dipartimenti, Divisioni, Servizi e Uffici che svolgono attività di interesse sanitario;
 - per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, la Direzione di strutture complesse;
 - per le Società in-house del S.S.R. esclusivamente l'incarico di Amministratore Unico che, secondo quanto stabilito dai criteri per l'organizzazione e gestione delle Società in-house del S.S.R. approvati con la D.G.R. n. 2771/2013, è un laureato in discipline giuridico-economiche.
 - sarà considerata valida anche l'esperienza dirigenziale maturata in aziende o enti aventi sede all'estero;
- non saranno presi in considerazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gli incarichi di natura professionale, anche di altissima professionalità, di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo conferiti ai sensi dell'art. 22 co. 1, par. II) del CCNL SPTA 23 gennaio 2024;
 - gli incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività ai sensi dell'art. 22 co. 1, par. II) lett. d) del CCNL SPTA 23 gennaio 2024;
 - le attività relative a funzioni di mero studio, docenza anche universitaria, ricerca;
 - le attività di mera consulenza;

Per qualificata attività quinquennale di direzione tecnico-amministrativa in ambito sanitario privato saranno presi in considerazione esclusivamente gli incarichi di Amministratore Unico, Direttore Generale, Direttore Amministrativo o incarichi di responsabilità assimilati per tipologia con deleghe operative, di Case di cura private o Strutture sanitarie private, ovvero incarichi di responsabilità per erogatori di prestazioni sanitarie in ambiente ospedaliero o territoriale, attestati da una relazione di accompagnamento del legale rappresentante della società/ente nel quale l'incarico è stato svolto.

Gli incarichi non corredati di atti formali di conferimento incarico non saranno oggetto di valutazione.

Valutazione dei titoli formativi, professionali, scientifici e di carriera

Nelle more dell'approvazione dei criteri metodologici per la valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera degli aspiranti Direttori Amministrativi e Sanitari da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tale valutazione sarà effettuata dalla Commissione secondo i seguenti requisiti:

- "Esperienze dirigenziali svolte prevalentemente in ambito sanitario e socio-sanitario negli ultimi dieci anni;
- Consistenza numerica delle risorse umane e finanziarie gestite e U.O. di riferimento;
- Corsi di formazione manageriale, pubblicazioni, produzioni scientifiche e attività di docenza svolte negli ultimi cinque anni, coerenti con l'incarico da conferire e comunque riferiti ad argomenti connessi alla sanità".

Per soggetti in possesso dei requisiti sopraindicati che accedono alla fase di valutazione dei titoli e al colloquio, il punteggio massimo attribuibile, sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione, è pari a 100 punti così ripartiti:

- valutazione titoli: fino ad un massimo di 40 punti;
- colloquio: fino ad un massimo di 60 punti.

Per l'inserimento nel rispettivo elenco degli idonei il candidato dovrà raggiungere un punteggio minimo di 70 punti.

L'iscrizione nell'elenco degli idonei è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto anche delle vigenti disposizioni in tema di inconfiribilità dell'incarico.

A tal proposito al modulo di domanda il candidato dovrà obbligatoriamente allegare:

- un curriculum professionale e formativo aggiornato, datato e firmato digitalmente, redatto ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000, e con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 s.m.i. come recentemente adeguato al Regolamento U.E. n. 679/2016, dal quale si evinca chiaramente il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso e che consenta, quindi, anche la

valutazione dei titoli formativi, professionali, scientifici e di carriera, con espressa indicazione della tipologia degli incarichi, degli estremi dei provvedimenti di conferimento degli stessi e delle date di inizio e termine dei medesimi incarichi.

A tale riguardo si fa presente che i dati personali contenuti nel curriculum devono risultare adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità della pubblicazione (escludendo dunque dati personali quali la residenza, i recapiti telefonici e telematici privati, il codice fiscale ecc.);

- **atti formali di conferimento incarichi.**

Commissione:

- Al fine di garantire terzietà da parte del competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. sarà competenza della Commissione procedere alla verifica preliminare del possesso dei requisiti da parte dei candidati, di cui all'art. 3, comma 7 ed all'art. 3-bis, comma 9, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., come meglio specificati nel presente allegato, valutando il curriculum e la documentazione probante a corredo del curriculum vitae, e per i candidati in possesso dei predetti requisiti procedere puntualmente alla valutazione dei titoli formativi, professionali, scientifici e di carriera e del colloquio.
- la Commissione in sede di insediamento:
 - definisce le modalità e procedure operative nonché i criteri di attribuzione dei punteggi previsti per la valutazione dei titoli formativi, professionali, scientifici e di carriera e il colloquio;
 - acquisisce i curricula dei candidati compresi di relativi allegati, da parte del Servizio competente;
- per le funzioni meramente amministrative e organizzative la Commissione si avvarrà di un funzionario messo a disposizione dal Servizio competente;
- laddove la Commissione presenti ulteriori esigenze istruttorie, per il tramite del competente servizio regionale, si procederà con le dovute richieste;
- la Commissione si assume la responsabilità di assumere le decisioni relative al procedimento valutativo dei candidati;
- la Commissione una volta concluso l'iter di verifica dei requisiti di accesso, valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera dei candidati risultati in possesso dei predetti requisiti, attribuendo un punteggio secondo le modalità stabilite nel presente allegato;
- la Commissione stila un elenco dei candidati che accedono al colloquio da consegnare al competente servizio per la convocazione secondo calendario proposto dalla stessa;
- la Commissione a conclusione dell'iter valutativo, formula gli elenchi di idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R., in ordine alfabetico e li trasmette, unitamente ai verbali delle sedute, al Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia per la relativa approvazione con apposito atto dirigenziale.

**ALLEGATO B****Criteria metodologici per l'istituzione ed aggiornamento dell'Elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario delle Aziende e Enti del S.S.R. della Puglia**

Si riportano nel presente documento i criteri metodologici finalizzati alla istituzione ed aggiornamento dell'Elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R. della Puglia.

Requisiti Direttori Sanitari

- 1) Diploma di laurea in Medicina e chirurgia;
- 2) Qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria, almeno quinquennale, in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 484/1997, svolta nei sette anni precedenti decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di riferimento;
- 3) Mancato compimento del sessantottesimo anno di età, insussistenza delle condizioni di inconfiribilità dell'incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 6 della L. n. 114/2014 in materia di divieto di attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti già collocati in quiescenza;
- 4) Attestato di frequenza al corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato. Possono partecipare anche coloro i quali, alla data di pubblicazione dell'avviso di riferimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, risultino già iscritti ad uno dei corsi innanzi citati, ma lo stesso non sia terminato, con obbligo di presentare alla Regione l'attestato entro e non oltre 6 mesi dalla pubblicazione degli esiti del procedimento di riferimento. Possono partecipare, altresì, i candidati in possesso dell'attestato di partecipazione corso di formazione di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, scaduto alla data di pubblicazione dell'avviso di riferimento, qualora già iscritti ad un corso di aggiornamento o con riserva di presentare, entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione degli esiti del procedimento di riferimento, il relativo attestato di partecipazione ad un corso di aggiornamento;
- 5) Possesso della cittadinanza italiana;
- 6) Godimento dei diritti civili e politici.

Con riferimento al punto 2) si precisa che:

- ai fini della valutazione dell'esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o privato la commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di attività sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonché negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario;
- ai sensi dell'art. 2 del DPR. n. 484/1997, per enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione si intendono:
 - Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari, gli IRCCS pubblici e privati, i presidi ospedalieri, i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici che svolgono attività di interesse sanitario del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e delle Agenzie sanitarie regionali, le strutture complesse dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria.
 - Le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta ovvero le strutture sanitarie private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.

Con specifico riferimento al possesso del requisito della qualificata attività di direzione tecnico sanitaria almeno quinquennale in ambito pubblico sanitario di cui al citato punto 2) fermo restando che gli stessi devono essere conferiti con apposito atto del legale rappresentante dell'azienda/ente:

- saranno presi in considerazione:
 - per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliero-Universitarie, gli IRCCS pubblici e privati e le Agenzie Sanitarie regionali, gli incarichi o attività qualificata (ex art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.) di direzione strategica, di direzione di Strutture Complesse, di direzione di Strutture Semplici a Valenza Dipartimentale e di Strutture Semplici dotate di autonomia gestionale, delle risorse umane, finanziarie e strumentali ai sensi dell'art. 22 co. 1, par. I) del CCNL SPTA 23 gennaio 2024;
 - per il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, saranno presi in considerazione gli incarichi di direzione di Dipartimenti, Divisioni, Servizi e Uffici che svolgono attività di interesse sanitario;
 - per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, la Direzione di strutture complesse.
 - le mansioni effettivamente svolte devono essere riconducibili ad incarichi dirigenziali formalmente conferiti con l'attribuzione della relativa qualifica in coerenza con la normativa vigente in materia;
- non saranno presi in considerazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gli incarichi di natura professionale, anche di altissima professionalità, di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo conferiti ai sensi dell'art. 22 co. 1, par. II) del CCNL SPTA 23 gennaio 2024;
 - gli incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività ai sensi dell'art. 22 co. 1, par. II) lett. d) del CCNL SPTA 23 gennaio 2024;
 - le attività relative a funzioni di mero studio, docenza anche universitaria, ricerca;
 - le attività di mera consulenza;

Per qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in ambito sanitario privato saranno presi in considerazione esclusivamente gli incarichi di Amministratore Unico, Direttore Generale e Direttore Sanitario di Case di cura private o Strutture sanitarie private in possesso dei predetti requisiti dimensionali, attestati da una relazione di accompagnamento del legale rappresentante della società/ente nel quale l'incarico è stato svolto.

Gli incarichi non corredati di atti formali di conferimento incarico non saranno oggetto di valutazione.

Valutazione dei titoli formativi, professionali, scientifici e di carriera

Nelle more dell'approvazione dei criteri metodologici per la valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera degli aspiranti Direttori Amministrativi e Sanitari da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tale valutazione sarà effettuata dalla Commissione secondo i seguenti requisiti e criteri:

- "Esperienze dirigenziali svolte prevalentemente in ambito sanitario e socio-sanitario negli ultimi dieci anni;
- Consistenza numerica delle risorse umane e finanziarie gestite e U.O. di riferimento;
- Corsi di formazione manageriale, pubblicazioni, produzioni scientifiche e attività di docenza svolte negli ultimi cinque anni, coerenti con l'incarico da conferire e comunque riferiti ad argomenti connessi alla sanità".

Con riferimento all'Elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario, considerato che, a norma dell'art. 3, co. 7, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., il Direttore Sanitario degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S) e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. costituiti da un unico presidio devono essere in possesso anche dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.P.R. 484/1997 per il Direttore Medico di Presidio Ospedaliero (D.M.P.O.), detto Elenco recherà indicazione – in sezione separata – dei nominativi di coloro che, nella domanda di iscrizione, dichiareranno di essere in possesso anche dei requisiti di legge previsti per la nomina a Direttore Medico di Presidio Ospedaliero D.M.P.O., fermo restando la verifica da parte del Direttore Generale all'atto della nomina del Direttore Sanitario.

Per soggetti in possesso dei requisiti sopraindicati che accedono alla fase di valutazione dei titoli e al colloquio, il punteggio massimo attribuibile, sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione, è pari a 100 punti così ripartiti:

- valutazione titoli: fino ad un massimo di 40 punti;
- colloquio: fino ad un massimo di 60 punti.

Ai fini dell'inserimento nel rispettivo elenco degli idonei il candidato dovrà raggiungere un punteggio minimo di 70 punti.

L'iscrizione nell'elenco degli idonei è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto anche delle vigenti disposizioni in tema di inconfiribilità dell'incarico.

A tal proposito al modulo di domanda il candidato dovrà obbligatoriamente allegare:

- **un curriculum professionale e formativo** aggiornato, datato e firmato digitalmente, redatto ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000, e con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 s.m.i. come recentemente adeguato al Regolamento U.E. n. 679/2016, dal quale si evinca chiaramente il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso e che consenta, quindi, anche la valutazione dei titoli formativi, professionali, scientifici e di carriera, con espressa indicazione della tipologia degli incarichi, degli estremi dei provvedimenti di conferimento degli stessi e delle date di inizio e termine dei medesimi incarichi.

A tale riguardo si fa presente che i dati personali contenuti nel curriculum devono risultare adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità della pubblicazione (escludendo dunque dati personali quali la residenza, i recapiti telefonici e telematici privati, il codice fiscale ecc.);

- **atti formali di conferimento incarichi.**

Commissione:

- Al fine di garantire terzietà da parte del competente Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R." sarà competenza della Commissione procedere alla verifica preliminare del possesso dei requisiti da parte dei candidati, di cui all'art. 3, comma 7 ed all'art. 3-bis, comma 9, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., come meglio specificati nel presente allegato, valutando il curriculum e la documentazione probante a corredo del curriculum vitae, e per i candidati in possesso dei predetti requisiti procedere puntualmente alla valutazione dei titoli formativi, professionali, scientifici e di carriera e del colloquio.

- la Commissione in sede di insediamento:

- definisce le modalità e procedure operative nonché i criteri di attribuzione dei punteggi previsti per la valutazione dei titoli formativi, professionali, scientifici e di carriera e il colloquio;
- acquisisce i curricula dei candidati compresi di relativi allegati, da parte del Servizio competente;

- per le funzioni meramente amministrative e organizzative la Commissione si avvarrà di un funzionario messo a disposizione dal Servizio competente;

- ove lo ritenga necessario, può acquisire eventuali ulteriori elementi di informazione, attraverso

- laddove la Commissione presenti ulteriori esigenze istruttorie, per il tramite del competente servizio regionale, si procederà con le dovute richieste;

- la Commissione si assume la responsabilità di assumere le decisioni relative al procedimento valutativo dei candidati;

- la Commissione una volta concluso l'iter di verifica dei requisiti di accesso, valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera dei candidati risultati in possesso dei predetti requisiti, attribuendo un punteggio secondo le modalità stabilite nel presente allegato;

- la Commissione stila un elenco dei candidati che accedono al colloquio da consegnare al competente servizio per la convocazione secondo calendario proposto dalla stessa;

- la Commissione a conclusione dell'iter valutativo, formula gli elenchi di idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R., in ordine alfabetico e li trasmette, unitamente ai verbali delle sedute, al Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia per la relativa approvazione con apposito atto dirigenziale.